



FEDERAZIONE
AUTONOMA
BANCARI
ITALIANI

Sindacato Autonomo Bancari di Cremona e Provincia

Via Anguissola , 3 - 26100 Cremona

Tel.: 0372/38383 - Fax: 0372/457806 - E-mail: sab.cr@fabi.it

POLIZZE R.C. CASSIERI e
R.C. PROFESSIONALE
Dal 1 GENNAIO 2023 al 31 DICEMBRE 2023

In allegato la modulistica relativa alle Polizze Assicurative
R.C. Cassieri e R.C. Professionale, con coperture
da **gennaio 2023 a dicembre 2023** e le istruzioni per l'adesione

per gli iscritti FABI della provincia di CREMONA

Scegliere una delle combinazioni indicandola sulla scheda di adesione e, a mezzo bonifico bancario, accreditare l'importo con la seguente causale:

Polizza FABI combinazione (indicare lettera combinazione prescelta)

NOTA: **L'INDICAZIONE DELLA CAUSALE È OBBLIGATORIA**

Banca: Banca UNICREDIT BANCA Cremona ag. piazza Roma
IBAN: IT16R0200811400000004637291
Beneficiario: FABI - Cremona Corso Campi, 3 26100 Cremona

Inviare quanto prima, alla FABI di Cremona, tramite email sab.cr@fabi.it o via Fax 0372/457806 il **MODULO DI ADESIONE + COPIA DEL BONIFICO**

Ricordiamo che la copertura assicurativa parte dalle ore 24 del giorno del bonifico.

Cordiali saluti

Cremona, dicembre 2022

La Segreteria Provinciale

POLIZZA ISCRITTI FABI DI CREMONA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE RESPONSABILITÀ CIVILE CASSIERI

SCHEDA DI ADESIONE 2023

Assicurato:

Dipendente della Banca/Cassa/Concessionaria: filiale.....

Decorrenza garanzia: dalle ore 24 del (giorno del bonifico) Alle ore 24 del 31/12/2023.

Premio pagato: Euro

Relativo alla prestazione di cui alla combinazione: (vedi tabella allegata)

COMBINAZIONI 2023 POLIZZA CASSIERI - POLIZZA R.C. PROFESSIONALE

Combinazioni	Polizza Cassieri	Polizza R.C. Professionale	Copertura dal 1 gennaio al 31 dicembre	Copertura dal 1 aprile al 31 dicembre	Copertura dal 1 luglio al 31 dicembre	Copertura dal 1 ottobre al 31 dicembre
	Massimali per sinistro annuo	Massimali per sinistro ed annuo	Premio per intero anno			
A	€ 6.000,00	-----	€ 50,00	€ 37,00	€ 25,00	€ 10,00
B	€ 10.000,00	-----	€ 70,00	€ 50,00	€ 35,00	€ 18,00
C	€ 15.000,00	-----	€ 95,00	€ 70,00	€ 49,00	€ 25,00
D	€ 1.500,00	€ 250.000,00	€ 50,00	€ 35,00	€ 25,00	€ 13,00
E	€ 6.000,00	€ 50.000,00	€ 70,00	€ 60,00	€ 40,00	€ 25,00
F	€ 10.000,00	€ 50.000,00	€ 90,00	€ 70,00	€ 50,00	€ 30,00
G	€ 15.000,00	€ 50.000,00	€ 115,00	€ 95,00	€ 65,00	€ 40,00
H	-----	€ 100.000,00	€ 25,00	€ 20,00	€ 15,00	€ 10,00
I	€ 6.000,00	€ 100.000,00	€ 80,00	€ 55,00	€ 45,00	€ 35,00
J	€ 10.000,00	€ 100.000,00	€ 100,00	€ 75,00	€ 60,00	€ 40,00
L	-----	€ 250.000,00	€ 45,00	€ 30,00	€ 20,00	€ 15,00
M	€ 6.000,00	€ 250.000,00	€ 110,00	€ 80,00	€ 55,00	€ 30,00
N	€ 10.000,00	€ 250.000,00	€ 130,00	€ 100,00	€ 70,00	€ 45,00
O	-----	€ 500.000,00	€ 100,00	€ 75,00	€ 60,00	€ 30,00
P	€ 6.000,00	€ 500.000,00	€ 155,00	€ 115,00	€ 85,00	€ 50,00
Q	€ 10.000,00	€ 500.000,00	€ 175,00	€ 135,00	€ 100,00	€ 65,00
R	-----	€ 750.000,00	€ 150,00	€ 115,00	€ 80,00	€ 60,00
S	€ 6.000,00	€ 750.000,00	€ 195,00	€ 155,00	€ 110,00	€ 75,00
T	€ 10.000,00	€ 750.000,00	€ 220,00	€ 170,00	€ 125,00	€ 85,00
U	-----	€ 1.000.000,00	€ 180,00	€ 145,00	€ 100,00	€ 70,00
V	€ 10.000,00	€ 1.000.000,00	€ 260,00	€ 195,00	€ 135,00	€ 95,00
W	-----	€ 2.000.000,00	€ 245,00	€ 205,00	€ 130,00	€ 80,00
X	€ 10.000,00	€ 2.000.000,00	€ 330,00	€ 250,00	€ 175,00	€ 100,00
Y	Post attività 2 anni	€ 200.000,00	gratis	gratis	gratis	gratis
Z	Post attività 5 anni	€ 200.000,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00

L'Assicurando, dichiara di aver ricevuto, in ottemperanza all'art. 56 del Regolamento Ivass n.40/2018, l'allegato documento "Informazioni da rendere all'Assicurando prima che lo stesso sia vincolato dal contratto". Dichiara altresì di aver ricevuto l'informativa resa ai fini del Regolamento U.E. 2016/679 GDPR e consente il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali nei limiti previsti dall'informativa e dalla normativa vigente e dichiara inoltre:

- di aver ricevuto l'estratto delle condizioni generali di polizza
- di voler stipulare la Polizza Rc ammanchi di Cassa e/o Rc Professionale e manifesta la propria volontà in tal senso, a mezzo della sottoscrizione del presente modulo di adesione;
- di aver ricevuto ed accettato la proposta assicurativa nonché tutta la documentazione contrattuale

PER ADESIONE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA NONCHÉ ALLA CLAUSOLA IMMEDIATAMENTE SOPRA RIPORTATA:

Firma dell'Assicurato Firma del rappresentante sindacale
per certificazione iscrizione dell'Assicurato alla FABI

FRANCHIGIE E SCOPERTO

**Polizza Cassieri
Nessuna franchigia**

**Polizza Responsabilità civile professionale
Euro 100,00**

**ATTENZIONE!
LA FRANCHIGIA SI APPLICA SOLO
DAL SECONDO SINISTRO!**

Verdere riquadro a fianco Bonus Franchigia!

BONUS FRANCHIGIA

Polizza Responsabilità civile professionale

In presenza di adesione continuativa alla polizza per il primo anno solare senza sinistri, nel secondo anno verrà applicato:

-azzeramento franchigia sul primo sinistro R.C. Professionale per sinistri fino ad € 20.000,00
-franchigia dimezzata sul primo sinistro R.C. Professionale per sinistri oltre € 20.000,00

Polizza Cassieri: [Nessuna Franchigia](#);

Postuma professionale: Gratuita fino a 24 mesi, garanzia Z) fino ad anni 5 [CON PREMIO UNICO](#) .

NOTE:

- la polizza responsabilità civile cassieri opera a copertura del rischio maneggio valori, **anche non effettuato a contatto con il pubblico** (ad esempio gestione Bancomat, Bancomat evoluti, Casse assistite, Cassa Virtuale in remoto, gestione **caveau**, ecc.), derivanti anche da differenze dal movimento di denaro per carico stessi.
- la polizza di responsabilità professionale opera su qualunque altro tipo di rischio di cui l'assicurato possa essere chiamato a risarcire i danni conseguenti ad azioni od operazioni effettuate in ambito professionale, **senza esclusione alcuna**, salvo quelle esplicitamente elencate all'art. 15 riportato nel seguito. Le voci riportate al capitolo "garanzia danni" costituiscono solo un'esemplificazione.

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI

Estratto delle condizioni di polizza:

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione

a) GARANZIA "PERDITE PATRIMONIALI"

La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati, nominativamente indicati in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge di **perdite patrimoniali e non patrimoniali involontariamente cagionate a terzi**, compreso il proprio datore di lavoro (Istituto di Credito di appartenenza, Agenzia delle Entrate-Riscossione, Enti finanziari, Società già destinate di CCNL ABI, Assicredito, Acri e loro contratti complementari, Ascotributi, Federcasse e contratti assimilabili, Società di Assicurazione ed Uffici Postali), in relazione all'espletamento ed all'adempimento di compiti di ufficio o di incarichi svolti nella loro qualità di dipendenti (anche temporanei o interinali, nonché di consulenti finanziari purchè con rapporto di lavoro svolto in modalità mista anche da dipendente della stessa azienda per la quale viene svolto in esclusiva il mandato di consulente finanziario) in conformità al nuovo testo sulle Assicurazioni di cui D.Lgs 209/2005, regolamento n. 5 del 16.10.2006 e loro successive modifiche e/o integrazioni.

La garanzia comprende sia le somme di cui l'Assicurato debba rispondere direttamente **nei confronti dei terzi**, sia le somme che a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa l'Assicurato debba corrispondere all'Istituto di Credito che abbia risarcito il danno a terzi, ivi comprese le sanzioni per violazioni di segnalazione banconote false e negoziazione di assegni sprovvisti della clausola "Non Trasferibile" (art. 2 comma 152 D.L. 262/2006 e Art. 5 del D. M. 28/04/2016 del Ministero Economia e delle Finanze) nel caso di azione di rivalsa da parte dell'Istituto di Credito nei confronti dell'Assicurato.

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali e non patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, ciò a parziale deroga della definizioni di "perdite patrimoniali" ferma l'esclusione di cui al successivo art. 15).

b) GARANZIA DANNI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge di danni involontariamente cagionati a terzi, compreso il proprio datore di lavoro (Istituto di Credito di appartenenza, Agenzia delle Entrate-Riscossione, Enti finanziari, Società già destinate di CCNL ABI, Assicredito, Acri e loro contratti complementari, Ascotributi, Federcasse e contratti assimilabili, Società di Assicurazione ed Uffici Postali) in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività descritta in polizza in conformità al nuovo testo sulle Assicurazioni di cui D.Lgs 209/2005, regolamento n. 5 del 16.10.2006 e loro successive modifiche e/o integrazioni, compreso il rischio derivante dalla proprietà di conduzione dei locali in uso all'Assicurato e delle attrezzature e/o impianti ivi esistenti.

A titolo esemplificativo, forniamo alcuni esempi di copertura:

- pene pecuniarie, addizionali ed interessi di mora per il mancato o ritardato pagamento di fatture (es: IVA, IRPEF, F24, bollette gas, luce, telefono, ecc).
- interessi per il mancato pagamento alla data stabilita di un bonifico
- errori in compravendita titoli e taglio cedole
- errori su cambi
- mancata effettuazione di richiamo o proroga di effetti cambiari
- errori di imputazione su c/c
- errori contabili
- perdita di valuta su ritardati incassi
- sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, multe, ammende, purché non inflitte direttamente al dipendente dalle autorità governative (antiriciclaggio e legislazione assimilabile).
- i danni avvenuti in conseguenza di errori commessi nelle operazioni di tesoreria
- le operazioni di bonifico, i ritardati pagamenti di utenze e tributi ed altre imposte, gli errori di pagamento di titoli trafugati (assegni, travel-cheques, euro-cheques), anche per pagamenti effettuati a persona diversa dal beneficiario dietro presentazione di documenti contraffatti, taglio cedole, il ritardato incasso di certificati di deposito, i mancati richiami o proroghe di assegni ed effetti cambiari, il ritardo degli storni e segnalazioni di non pagato di assegni
- la negoziazione di titoli, compravendita di titoli azionari, gestione patrimoni immobiliari.
- errori formali e/o documentali nella stipula di assicurazioni
- rischi connessi con la concessione di prestiti, mutui, fidi e finanziamenti
- danni patrimoniali derivanti dalla violazione della normativa sulla Privacy con un massimo risarcimento di euro 150.000,00.

Art.14 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento prestate per la prima volta dall'Assicurato nel corso di periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre a 10 anni prima dell'adesione del dipendente Assicurato alla presente copertura e per le richieste effettuate entro 12 mesi dalla cessazione della stessa purché si sia verificato durante il periodo di validità della polizza stessa.

L'assicurazione vale anche per le richieste effettuate entro 24 mesi dalla cessazione della polizza purché l'evento si sia verificato durante il periodo di validità della polizza stessa.

E' inteso che gli Assicurati che hanno usufruito di precedenti coperture assicurative stipulate con altra Impresa assicuratrice , e che prevedano la copertura postuma, sono obbligati a presentare la richiesta di risarcimento a detta Impresa per tutti gli eventi accaduti e nei rispettivi periodi fissati per la presentazione delle richieste di risarcimento per i suddetti eventi.

Per tutti gli Assicurati, la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio (avvenuto con bonifico bancario avvebbe valuta compensata), effettuato direttamente e/o tramite le strutture nazionali o periferiche dei propri sindacati di appartenenza , sul conto corrente di Assiservice snc, agenzia Unipolsai semplice depositaria dei premi.

Art. 14 bis - Proroga della copertura oltre 24 mesi fino ad anni 5.

E' facoltà dell'assicurato, a fronte del pagamento del premio unico pattuito come indicato in scheda di adesione periodo di postuma attività e purché in condizioni di continuità, nei casi di scioglimento del rapporto assicurativo dovuto a cessazione dell'attività assicurata, (escluso il caso di licenziamento per motivi disciplinari) la prosecuzione della copertura alle richieste di risarcimento a loro presentate entro cinque anni successivi alla cessazione della garanzia, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di vigenza della polizza. Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società per una o più richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nel suddetto periodo di proroga della garanzia.

Art. 15 - Delimitazione dell'assicurazione - esclusioni

Non sono considerati terzi:

il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

L'assicurazione non vale per i sinistri:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché a navigazione di natanti a motore ed a impiego di aeromobili;
- b) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo: a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- c) da furto, rapina e incendio a cose;
- d) da smarrimento, distruzione e danneggiamento di cose in genere, salvo quanto previsto dall'art. 13 - lettera a) - terzo comma;
- e) da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- f) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo salvo quanto indicato all'art. 13 lettera a) terzo comma.
- g) verificatesi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici);
- h) dalla mancata stipulazione di assicurazioni o dalla stipulazione di assicurazioni insufficienti, tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché ritardi nel pagamento dei relativi premi. In deroga al presente punto, l'esclusione dalla garanzia non si riferisce alla mancata od insufficiente stipulazione, da parte dell'Azienda presso cui l'Assicurato presta servizio, dell'assicurazione prevista dall'art. 5 della legge 190 del 13/5/85;
- i) conseguenti ad ammanchi e/o deficienze relative all'attività di cassa (ammanchi di cassa);
- j) conseguenti al mancato raggiungimento del fine o dell'insuccesso di iniziative intraprese, purché ciò non derivi da omissioni colpose di legge vigenti o della normativa aziendale;
- k) attività svolta dall'assicurato quale componente di consigli di amministrazione di enti o società;
- m) conseguenti all'erogazione di mutui e prestiti in genere nonché concessioni di fidi; (fatto salvo quanto previsto nella "Condizione Aggiuntiva A")
- n) azioni ed omissioni compiuti allo scopo di causare un illecito profitto e/o vantaggio a favore proprio, dell'Istituto di Credito di appartenenza e/o di chiunque altro;
- o) conseguenti all'attività di estimatori di pegni;
- p) conseguenti ad ingiuria, calunnia, diffamazione, concorrenza sleale;
- q) attività connessa all'assunzione e gestione del personale;
- r) perdite patrimoniali derivanti dall'uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati o computers.

A) Condizione aggiuntiva

- A deroga di quanto previsto ai punti m), n), o), q), dell'art. 15 della presente sezione vengono comprese in garanzia i danni derivanti dall'erogazione di mutui, prestiti in genere, fidi, i danni conseguenti all'attività svolta presso uffici titoli, di estimatori di pegni e gestione del personale.
- Tuttavia, la presente condizione si intende valida esclusivamente per il personale Direttivo, nonché per i dipendenti che espletino le mansioni di cui sopra in quanto corrispondenti a mansioni della propria qualifica o comunque in quanto incaricati dall'Azienda.
- La condizione è altresì valida, qualora l'Assicurato espletino le mansioni di cui al primo in linea in sostituzione di altro dipendente di qualifica superiore.

Art. 16 - Destinatari della copertura

La garanzia è operante per tutti i dipendenti di ogni ordine e grado operanti presso qualsiasi sede e/o dipendenza e/o rappresentanza dell'Azienda di appartenenza.

Art. 19 - Franchigie e scoperti

La presente garanzia è prestata con una franchigia fissa di euro 100,00 per ogni sinistro e per ogni sinistrale di un eventuale sinistro in serie.

Bonus franchigia e scoperto su primo sinistro:

Per gli associati alle sedi provinciali già aderenti nell'anno solare precedente e che rinnovano la polizza per il periodo assicurativo successivo, purché rinnovati consecutivamente ed in assenza di sinistri, sul primo sinistro di importo inferiore a euro 20.000,00 non verrà applicata la franchigia e lo scoperto; sul primo sinistro di importo superiore a euro 20.001,00 lo scoperto e franchigia si devono intendere dimezzati.

Esempio: Il Nominativo XXX aderisce alla polizza in data 10/2/2019. Assenza di sinistri per tutto l'anno 2019. L'eventuale sinistro che si verifichi il 20/1/2020 per Euro 2.000 verrà liquidato con franchigia 0 (zero).

Estratto delle condizioni di polizza

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione:

Garanzia ammanchi di cassa:

La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi sia tenuto a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l'istituto di appartenenza, in relazione all'espletamento ed all'adempimento delle mansioni affidategli nella qualità di cassieri, comprese le eventuali differenze derivanti da operazioni di carico/scarico di Servizio Bancomat, Bancomat evoluti, casse self assistite, casse virtuali in remoto, ecc..

Pertanto, premesso che l'Assicurato è associato alla Contraente FABI e presta servizio in qualità di cassiere, con la presente polizza la Società si impegna a rifondere all'Assicurato le somme relative a deficienze di cassa per contanti o valori – conseguenti a negligenza e/o errori involontari commessi nell'esercizio della sua attività professionale di cassiere a seguito di controllo e purché confermati da prescritti controlli di banca, che abbiano comportato a carico dell'Assicurato medesimo il rimborso ai sensi del C.C.N.L. della propria categoria o di altri regolamenti interni simili.

La Compagnia si riserva di verificare ed esercitare le opportune attività di controllo per sinistri di particolare entità.

Art. 14 - Massimali di garanzia e relativo premio

I due massimali di seguito indicati, a scelta dell'Assicurato, rappresentano il limite di risarcimento per sinistro assicurativo a carico della Società:

- Combinazione con massimale di euro 1.500,00
- Combinazione con massimale di euro 6.000,00
- Combinazione con massimale di euro 10.000,00
- Combinazione con massimale di euro 15.000,00

Resta quindi convenuto che, qualora nel corso dell'annualità, i limiti di massimale sopra indicati dovessero essere superati, l'eccedenza resterà a carico dell'Assicurato.

Art. 15 - Scoperto a carico dell'Assicurato

Non è prevista nessuna franchigia e scoperto.

Art. 16 - Pagamento degli indennizzi - Modalità di denuncia

All'atto di una eventuale deficienza di cassa, l'Assicurato deve immediatamente (massimo 20 giorni dalla data del sinistro) denunciarlo direttamente alla Agenzia:

ASSISERVICE SNC Corso Garibaldi 15 - 27029 Vigevano PV fax 0381/572907 tel 0381/84650, fabi@unipolagenzia.it e per conoscenza alla FABI di Cremona- mail sab.cr@fabi.it – fax 0372/457806

(l'Assicurato deve sempre accertarsi dell'avvenuta ricezione dei fax da lui inviati)

Previa analisi ed esame della pratica, il pagamento degli indennizzi dovuti all'Assicurato verranno effettuati da **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** dietro la presentazione della seguente documentazione cartacea:

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE CASSIERI

- a) Modulo di denuncia del sinistro;
- b) Copia del verbale di cassa o analogha documentazione con evidenza dell'ammanco;
- c) Dichiarazione della Banca, su carta intestata, dell'avvenuta copertura dell'ammanco di cassa da parte del cassiere;
- d) Iban, documenti identità e codice fiscale dell'assicurato, necessari a **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** per il bonifico bancario di rimborso;
- e) Scheda di adesione alla FABI provinciale di appartenenza e ricevuta di versamento;

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

- a) Modulo di denuncia del sinistro;
- b) Documentazione con evidenza del danno arrecato;
- c) Lettera della richiesta danni della Banca all'assicurato, su carta intestata;
- d) Iban, documenti identità e codice fiscale dell'assicurato, necessari a **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** per il bonifico bancario di rimborso;
- e) Scheda di adesione alla FABI provinciale di appartenenza e ricevuta di versamento;

Per tutte le polizze sopra riportate come previsto dal regolamento ISVAP 34/2010 e successivi, puoi trovare gli estratti di condizioni, la Nota Informativa ed i moduli di sottoscrizione nel sito www.fabipavia.it/polizze-fabi-documentazione.html.